

	SICURLAV STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it www.sicurlav.it	<table border="1"><tr><td colspan="2">art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139</td></tr><tr><td colspan="2">COD. INDIV. PROFESSIONISTI</td></tr><tr><td>FI</td><td>06762</td></tr><tr><td>I</td><td>01041</td></tr></table>	art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139		COD. INDIV. PROFESSIONISTI		FI	06762	I	01041	<table border="1"><tr><td>QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</td></tr></table>	QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174
	art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139											
COD. INDIV. PROFESSIONISTI												
FI	06762											
I	01041											
QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174												
	<table border="1"><tr><td>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO F106762I01041</td></tr></table>	PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO F106762I01041	<table border="1"><tr><td></td></tr></table>									
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO F106762I01041												
												

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 03/02/2004

Il Ministro della Salute
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro per la Funzione Pubblica
Il Ministro delle Attività Produttive

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Adottano il seguente regolamento:

Art. 1.

Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

GRUPPO A:

- I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, **centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari** di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, **aziende estrattive ed altre attività minerarie** definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, **lavori in sotterraneo** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, **aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni**;
- II. Aziende o unità produttive con **oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro**, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno ([consultare la tabella degli indici infortunistici INAIL](#)). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- III. Aziende o unità produttive con **oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura**.

GRUPPO B:

Aziende o unità produttive con **tre o più lavoratori** che non rientrano nel gruppo A.

GRUPPO C:

Aziende o unità produttive con **meno di tre lavoratori** che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda ... Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 2.

Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3.

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

 <p>SICURLAV GROUP SICUREZZA, SALUTE E IGIENE SUL LAVORO</p>	<p>SICURLAV STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it www.sicurlav.it</p>	<p>art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139 COD. INDIV. PROFESSIONISTI FI 06762 I 01041</p> <p>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO FI06762I01041</p>	<p>QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</p> <p>aicq sicev Lead Auditor</p>
--	--	---	--

2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Art. 4.

Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5.

Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 è abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della salute Sirchia

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella

Il Ministro delle attività produttive Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

ALLEGATO 1

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
- Teli sterili monouso (2).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
- Confezione di rete elastica di misura media (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
- Un paio di forbici.
- Lacci emostatici (3).
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

ALLEGATO 2

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

- Guanti sterili monouso (2 paia).
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
- Confezione di cotone idrofilo (1).
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
- Un paio di forbici (1).
- Un laccio emostatico (1).
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

5

	<p style="text-align: center;">SICURLAV STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezza.salute.igiene.lavoro.it www.sicurlav.it</p>	<table border="1"><tr><td colspan="4">art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139</td></tr><tr><td colspan="4">COD. INDIV. PROFESSIONISTI</td></tr><tr><td>FI</td><td>06762</td><td>I</td><td>01041</td></tr></table> <p>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO FI06762I01041</p>	art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139				COD. INDIV. PROFESSIONISTI				FI	06762	I	01041	<table border="1"><tr><td>QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</td><td></td></tr></table>	QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174	
art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139																	
COD. INDIV. PROFESSIONISTI																	
FI	06762	I	01041														
QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174																	

- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

IMPLICAZIONI CON IL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (D. Lgs. 81/08)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(GU n. 101 del 30-4-2008 – Suppl. Ordinario n.108)

Con il 1° Gennaio 2009 entra pienamente in vigore l'intero impianto del Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, compresi gli adempimenti già oggetto di proroga. La vs Azienda avrà sicuramente ricevuto adeguata informazione da parte di vari canali ma con questa comunicazione vogliamo richiamare l'attenzione su un aspetto veramente importante anche se spesso sottovalutato : il Primo Soccorso sul luogo di lavoro.

Già il D. Lgs 626, abrogato e sostituito con il D. Lgs 81/2008, dettava alcuni importanti adempimenti che sono stati poi regolamentati con il Decreto 388.

In sintesi le Aziende devono obbligatoriamente:

1. Identificare il Gruppo di appartenenza dell'azienda (A,B,C) in base a quanto stabilito dal D. 388.
2. Identificare, nominare e formare con apposito Corso gli Addetti al Primo Soccorso (16 ore per le Az di Gr A, 12 ore per le Az di gruppo B e C) ed effettuare gli aggiornamenti obbligatori entro i tre anni dall'ultimo corso.
3. Posizionare e mantenere in continua piena efficienza le nuove Casette di Pronto Soccorso previste dal D. 388 contenenti i materiali previsti dallo stesso decreto con le aggiunte obbligatorie e specifiche per la singola attività.
4. Definire un piano organizzato di primo soccorso, con procedure di comportamento da adottare in azienda in caso di emergenza sanitaria, che vada ad integrare il piano generale di emergenza. In questo piano devono essere definite e distribuite su appositi cartelli le modalità di allarme al 118
5. Per le aziende di Gruppo A una sintesi di questo piano va comunicata all'ASL di competenza
6. Effettuare campagne di informazione periodiche a tutti i restanti lavoratori sui principi di primo soccorso e di gestione delle emergenze sanitarie e sulle procedure specifiche definite dall'azienda.

Il nostro studio di Ingegneria Polivalente di SICUREZZA LAVORO FIRENZE sarà in grado di fornire tutti i servizi operativi, formativi, consulenziali, documentali e gestionali inerenti la salute, la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, secondo gli obblighi di legge e gli adempimenti imposti dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e altre normative vigenti. Ogni specifica azienda, attività ricettiva o ristorativa, ditta, impresa, fabbrica, ente, associazione, risponde a degli obblighi normativi di adeguamento obbligatorio soggettivi e individuali, legati a vari parametri di configurazione, profilo giuridico, impostazione, ciclo di lavoro, ubicazione... e così via. Attraverso il nostro servizio di consulenza, incarico diretto del ruolo di RSPP o *Service* di affiancamento consulenziale al datore di lavoro, saremo in grado di offrire assistenza, controllo, sorveglianza, vigilanza e scadenze richiesti dalle normative vigenti.

Il nostro studio di SICUREZZA LAVORO FIRENZE, oltre ai Corsi di formazione, aggiornamento e informazione dei lavoratori nell'ambito del Primo Soccorso eroga tutte le tipologie di Corsi e Aggiornamenti configurabili in ogni organizzazione aziendale e potrà anche occuparsi di fornire tutti i prodotti e gli articoli sanitari (presidi sanitari) ai sensi del D.M. n. 388/2003 (Cassette di Pronto Soccorso e Pacchetti di Medicazione adeguati alla realtà lavorativa presente) oltre ad un servizio di manutenzione, controllo e assistenza per un loro mantenimento efficiente.

[Es:

- Cassetta di primo soccorso Plastimed HACCP per imprese alimentari (D.M.388/2003);
- Pacchetto di reintegro Primo Soccorso HACCP per imprese alimentari (D.M. 388/2003) CAT. "A - B" ALL.1 PHARMA+;
- Eurovaligia Primo Soccorso CAT. "A - B" ALL. 1 (D.M. 388/2003);
- Pacchetto di reintegro per cassetta di Primo Soccorso (D.M. 388/2003) CAT. "A - B" ALL.1 PHARMA+ "con sfingomanometro";
- Pacchetto di reintegro per cassetta di Primo Soccorso (D.M. 388/2003) CAT. "A - B" ALL.1 PHARMA+ "senza sfingomanometro";
- Eurovaligia Primo Soccorso CAT. "C" ALL. 2 (D.M. 388/2003) (imprese < 3 lavoratori);
- Pacchetto di reintegro per cassetta di Primo Soccorso (D.M. 388/2003) CAT. "C" ALL.2 PHARMA+;
- Armadietto Primo Soccorso CAT. "A - B" ALL. 1 (D.M. 388/2003);
- KIT Lavaocchi Professional].

Offriamo inoltre un servizio di Gestione della Sorveglianza Sanitaria annuale (MEDICINA DEL LAVORO) in cui verrà richiesta una quota annuale fissa per la gestione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente (ex Artt. 25 e 40 del D.Lgs. 81/08) che comprende:

- elaborazione del protocollo di sorveglianza sanitaria;
- istituzione, gestione e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori;
- invio agli organi di competenza delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori;
- collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione;
- formazione ed informazione dei lavoratori sulla sorveglianza sanitaria;
- sopralluogo aziendale; - riunione periodica annuale con relazione scritta;
- elaborazione della relazione sui risultati anonimi collettivi aziendali da inviare alla ASL.

	<p align="center">SICURLAV STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezzaasaluteigienelavoro.it www.sicurlav.it</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COD. INDIV. PROFESSIONISTI</td> </tr> <tr> <td>FI</td> <td>06762 I 01041</td> </tr> </table> <p>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO FI06762I01041</p>	art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139		COD. INDIV. PROFESSIONISTI		FI	06762 I 01041	<table border="1"> <tr> <td> <p>QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</p> </td> <td> <p>aicq sicev Lead Auditor</p> </td> </tr> </table>	<p>QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</p>	<p>aicq sicev Lead Auditor</p>
art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139											
COD. INDIV. PROFESSIONISTI											
FI	06762 I 01041										
<p>QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</p>	<p>aicq sicev Lead Auditor</p>										

Secondo il protocollo annuale potrebbero essere richieste alcune delle seguenti visite e controlli:

- Visita base
- Esame Audiometrico
- Esame Spirometrico
- Visiotest
- ECG completo di referto
- Visita verifica assenza tossicodipendenza e alcoldipendenza
- Test per tossicodipendenza
- Analisi di laboratorio alcoldipendenza
- Test etilometro per verifica assunzione alcol sul lavoro
- Prelievo venoso
- Prelievo urine
- Trasferta presso azienda (obbligatoria se meno di 5 dipendenti)
- Esami di laboratorio

Il costo annuale della gestione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente è modulato in base al totale dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria così come da protocollo di sorveglianza sanitaria ex lettera b), Art. 25 - D.Lgs. 81/2008.

RIASSUMENDO:

Art.1 Classificazione delle aziende.

L'organizzazione del pronto soccorso aziendale è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). L'appartenenza di un'azienda o di un'unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sui doveri di comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR).

Al GRUPPO A appartengono:

I) le aziende od unità produttive con **obbligo di notifica** di cui all'art.2 del D.L.vo 334/99 (aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose): centrali termoelettriche e laboratori nucleari di cui al D.L.vo 230/95; aziende estrattive e altre attività minerarie di cui al D.L.vo 624/96, lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) e le aziende che fabbricano esplosivi, polveri e munizioni;

II) le aziende od unità produttive **con oltre 5 lavoratori** indicate nelle statistiche INAIL del triennio precedente aggiornate al 31 dicembre con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (allegato 1: l'elenco dei gruppi di tariffa INAIL dell'ultimo triennio con indice > 4 così come da comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla G.U. del 17/8/2004). **Per le aziende od unità produttive con lavoratori iscritti con più voci di tariffa appartenenti a diversi gruppi si deve calcolare la somma di lavoratori iscritti a voci riconducibili a gruppi di tariffa con un indice superiore a 4.** Lo stesso criterio si applica per l'azienda od unità produttiva che assume lavoratori stagionali o "atipici" anche per brevi periodi.

III) le aziende del comparto dell'agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Al **GRUPPO B** appartengono le aziende o unità produttive con almeno 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A.

Rientrano nel gruppo B anche le Aziende od unità produttive di 3-5 lavoratori il cui gruppo di tariffa presenta un indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4.

Al **GRUPPO C** appartengono quelle aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrino nel gruppo A. **Un discorso a parte andrà fatto per le aziende con un lavoratore per quanto riguarda l'obbligo dei corsi di formazione.**

Una tale classificazione porta le aziende suddivise in più unità produttive a poter classificare in maniera differente (e dunque a darsi differenti organizzazioni nella gestione del pronto soccorso) le singole unità produttive. **Riteniamo che risulti assimilabile ad unità produttiva ogni sede dell'azienda con diversa ubicazione territoriale.**

E' previsto che il datore di lavoro, sentito il medico competente ove previsto, identifichi la categoria di appartenenza dell'Azienda / Unità produttiva e qualora di gruppo A, invii comunicazione all'Azienda USL competente territorialmente (una scheda indicativa è riportata all'allegato 2). La comunicazione dovrà essere inoltrata tramite un'apposita autocertificazione (un esempio è quello riportato nell'allegato n. 3). Le diverse regioni potranno indicare dove inviare l'autocertificazione (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Centrale del 118 territorialmente competente), l'importante è che le informazioni riportate non risultino un mero esercizio di raccolta cartacea, ma servano nel caso di intervento, a rispondere correttamente e tempestivamente all'emergenza.

Pertanto nel caso di necessità (nuovi rischi, utilizzo di nuove sostanze chimiche, ...) le schede dovranno essere opportunamente riformulate.

Rimane di fondamentale importanza che i datori di lavoro non si limitino alla compilazione di questa autocertificazione ma realizzino, nell'ambito della valutazione dei rischi, un protocollo interno che indichi compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve tenere al verificarsi di una situazione di emergenza all'interno dell'azienda. **Questo protocollo dovrà per buona prassi integrare il piano aziendale di emergenza.**

L'organizzazione delle azioni necessarie, la definizione di procedure di comportamento costituiscono gli aspetti più rilevanti da affrontare e risolvere per garantire un intervento efficace. Come per tutte le misure, si dovrà in sostanza innanzi tutto prevedere il "chi", il "cosa", il "come" dell'azione di gestione del danno conseguente a eventi infortunistici comportanti traumatismi, intossicazioni, altre lesioni acute. Le misure procedurali necessarie e descritte nel protocollo sono pertanto il programma di gestione dei rischi previsto dal D.L.vo 626/94 e sono formulate all'interno del più generale capitolo che riguarda la gestione delle emergenze. La valutazione del rischio,

	<p style="text-align: center;">SICURLAV STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezzaasaluteigienelavoro.it www.sicurlav.it</p>	<table border="1"><tr><td colspan="2">art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139</td></tr><tr><td colspan="2">COD. INDIV. PROFESSIONISTI</td></tr><tr><td>FI</td><td>06762 I 01041</td></tr></table> <p>PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO FI06762I01041</p>	art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139		COD. INDIV. PROFESSIONISTI		FI	06762 I 01041	<table border="1"><tr><td>QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</td></tr><tr><td>aicq sicev Lead Auditor</td></tr></table>	QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174	aicq sicev Lead Auditor
art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139											
COD. INDIV. PROFESSIONISTI											
FI	06762 I 01041										
QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174											
aicq sicev Lead Auditor											

effettuata ai sensi dell'art. 4 del metodologico per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire.

Tabella n.1

Classificazione delle aziende o delle unità produttive ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n° 388, in relazione al numero dei lavoratori.

n° lavoratori			
1 - 2	3 - 5	6 o più	
Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale a quattro	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo B
Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A
Comparto agricoltura	Gruppo C	Gruppo B	Gruppo A (°)

NOTA BENE: Sono classificate nel Gruppo A, a prescindere dal numero di lavoratori, le aziende o unità produttive soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (art. 2 D. Lgs. 334/99), appartenenti ai seguenti comparti:

- Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D. Lgs. 230/95)
- Aziende estrattive ed altre attività minerarie (D. Lgs. 624/96)
- Lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56)
- Fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

(°) Lavoratori a tempo indeterminato

Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa I.N.A.I.L.

Tipo di conseguenza: inabilità permanente.

Gruppo di Tariffa INAIL (*)		Inabilità Permanente
1100	Lavorazioni meccanico-agricole	10,84
1200	Mattazione e macellazione - Pesca	6,41
1400	Produzione di alimenti	3,57
2100	Chimica, plastica e gomma	2,76
2200	Carta e poligrafia	2,73
2300	Pelli e cuoi	2,97
3100	Costruzioni edili	8,6
3200	Costruzioni idrauliche	9,12
3300	Strade e ferrovie	7,55
3400	Linee e condotte urbane	9,67
3500	Fondazioni speciali	12,39
3600	Impianti	5,43
4100	Energia elettrica	2,2
4200	Comunicazioni	2,07
4300	Gasdotti e oleodotti	2,16
4400	Impianti acqua e vapore	4,11
5100	Prima lavorazione legname	7,95
5200	Falegnameria e restauro	7,18
5300	Materiali affini al legno	5,02

6100	Metallurgia	5,74
6200	Metalmeccanica	4,48
6300	Macchine	3,32
6400	Mezzi di trasporto	3,91
6500	Strumenti e apparecchi	1,57
7100	Geologia e mineraria	8,4
7200	Lavorazione delle rocce	6,55
7300	Lavorazione del vetro	4,65
8100	Lavorazioni tessili	2,4
8200	Confezioni	1,4
9100	Trasporti	4,93
9200	Facchinaggio	15,99
9300	Magazzini	3,32
100	Attività commerciali	2,36
200	Turismo e ristorazione	2,54
300	Sanità e servizi sociali	1,28
400	Pulizie e nettezza urbana	5,57
500	Cinema e spettacoli	2,94
600	Istruzione e ricerca	1,11
700	Uffici e altre attività	0,72
(*) Per 1000 addetti. - Media ultimo triennio disponibile		

Per **richiedere** un **preventivo gratuito** e **senza impegno** o per conoscere tutti i nostri servizi con possibilità di risparmio personalizzato, si consiglia di **contattare** direttamente il nostro Tecnico al numero: **3287037076** oppure spedire una e-mail a: **ing.paolotripodi@yahoo.it**

	<p align="center">SICURLAV STUDIO DI INGEGNERIA POLIVALENTE Via Bartolommeo Scala, 50, 50126 - Firenze (FI) Ing. Paolo Tripodi: 3287037076 0558359307 ing.paolotripodi@yahoo.it www.sicurezzaasaluteigienelavoro.it www.sicurlav.it</p>	<p align="center">art. 16 comma 4 D.Lgs. 8.03.2006 n° 139 COD. INDIV. PROFESSIONISTI <table border="1"> <tr><td>FI</td><td>06762</td><td>I</td><td>01041</td></tr> </table> PROFESSIONISTA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'INTERNO FI06762I01041</p>	FI	06762	I	01041	<p align="center">QHSE Integrated System Responsible Certificate Reg. n° 174</p> <p align="center">aicq sicev Lead Auditor</p>
FI	06762	I	01041				